

STATUTO di "Benevento Città Spettacolo"

Fondazione del Comune di Benevento per
la gestione dei servizi culturali

Art.1 Principi generali

1. Ai sensi del Codice Civile e del T.U. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali è costituita una Fondazione deputata alla gestione dei servizi culturali del Comune di Benevento. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato ed ha la denominazione di "*Benevento Città Spettacolo*" ed il sottotitolo "*Fondazione del Comune di Benevento per la gestione dei servizi culturali*". La Fondazione è l'ente strumentale attraverso il quale il Comune di Benevento attua la propria politica culturale ed ha la durata di **30 anni**, prorogabili alla scadenza.
2. La Fondazione ha sede nel teatro Comunale Vittorio Emanuele, in Corso Garibaldi di Benevento e può avere uffici di rappresentanza, o biglietterie, anche per brevi periodi, dovunque si renda necessario.
3. L'attività della Fondazione è regolata dai principi ispiratori fissati nell'atto di costituzione, nonché dal presente statuto e dai regolamenti interni. In mancanza di specifiche norme si applicheranno le norme del Codice Civile.
4. La Fondazione svolge la propria attività in Italia ed all'estero.
5. La Fondazione non persegue fini di lucro e, pertanto, non potrà distribuire utili o altre attività patrimoniali.
6. Lo scopo della Fondazione è quello di curare la gestione delle attività culturali previste nella programmazione annuale del Comune di Benevento. Dette attività sono elencate nel relativo contratto di servizio da stipularsi tra il Comune e la Fondazione.
7. La Fondazione, in ogni caso, anche laddove non sia espressamente previsto, persegue i seguenti principali scopi istituzionali:

7.1 attività di promozione ed incentivazione della cultura

- a) diffusione della cultura come mezzo di socializzazione, di valorizzazione delle radici culturali e delle tradizioni nella comunità locale, in tutte le sue accezioni;
- b) svolgimento di qualunque attività rivolta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del teatro, della musica, della prosa, della poesia, del cinema, della danza, della pittura, della scultura, di tutte le altre forme d'arte, anche d'avanguardia;
- c) pubblicizzazione e sostegno a quelle manifestazioni culturali ritenute meritevoli;
- d) organizzazione e realizzazione di laboratori teatrali, incontri, studi e sperimentazioni su nuove tecniche teatrali, stages e/o borse di studio da tenersi presso il Teatro Comunale o gli altri teatri cittadini, per l'apprendimento di tecniche di gestione di spettacoli, eventi, manifestazioni, ecc., anche in collaborazione con altre organizzazioni e/o mediante partecipazione alle spese;

7.2 attività di produzione di manifestazioni culturali

- a. realizzazione e gestione di spettacoli e rassegne (teatrali, musicali, liriche, di danza, cinematografiche, di arti figurative, letteratura ecc.);
- b. collaborazione con teatri, conservatori musicali associazioni, fondazioni e/o organizzazioni pubbliche e/o private per l'organizzazione e lo svolgimento di stagioni teatrali, anche mediante partecipazione alle spese;

7.3 attività di gestione delle risorse umane e strutturali

- a. gestione del personale;
- b. gestione dei Teatri e degli spazi previsti nel contratto di servizio;

7.4 attività di salvaguardia del patrimonio culturale

- a. salvaguardia e conservazione del nome, dell'immagine, del patrimonio, della documentazione relativa a *Benevento Città Spettacolo* e alle altre manifestazioni previste nella programmazione annuale del Comune;
- b. pubblicazione di opere, con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia di *Benevento Città Spettacolo*, la storia del teatro e/o di specifici eventi artistico-culturali;
- c. promozione della ricerca storica in campo artistico;

7.5 attività di produzione di servizi specializzati

- a. progettazione e realizzazione di allestimenti scenici e servizi tecnici specializzati necessari per lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e delle attività istituzionali della fondazione;

- b. progettazione e realizzazione di servizi informatici, connessi al mondo dello spettacolo, della cultura (biglietterie, servizi internet, ecc.);

7.6 formazione ed incentivazione professionale

- a. realizzazione e gestione delle strutture per la formazione professionale del personale artistico e/o tecnico necessario nel mondo dello spettacolo;
- b. collaborazione con teatri, associazioni, conservatori, istituzioni, università, centri musicali, italiani o stranieri, diretta sia alla formazione di artisti e tecnici, sia all'accrescimento professionale mediante reciproco scambio di esperienze.
8. Per la realizzazione degli scopi istituzionali ed in conformità ad essi, la Fondazione può svolgere ogni attività comunque connessa con il mondo della cultura, dello spettacolo, consentita dalla normativa di settore e prevista nella programmazione annuale del Comune di Benevento, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie.
9. La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione del proprio fine istituzionale e quindi, compiere operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie; stabilire forme di collaborazione con altri organizzazioni culturali, teatri, università, accademie, conservatori e istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione, di miglioramenti della qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del personale.

Art.2 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito :
- dal fondo in dotazione;
 - dalla proprietà del marchio depositato **Benevento Città Spettacolo**, in corso di registrazione;
 - dei siti internet raggiungibili agli indirizzi www.comune.benevento.it/cittaspettacolo, www.Cittaspettacolo.it, www.Cittaspettacolo.com.
2. La Fondazione potrà, inoltre, utilizzare, senza corrispettivo, il Teatro Comunale e gli altri teatri e/o spazi pubblici indicati nel contratto di servizio da stipularsi e tutte le attrezzature ed arredi esistenti nelle predette strutture.
3. Fanno parte del patrimonio della Fondazione anche gli immobili pervenuti alla Fondazione per eredità e legati.
4. Per l'esercizio e la gestione delle proprie attività, la Fondazione utilizzerà:
- i corrispettivi versati dal Comune di Benevento previsti nel contratto di servizio;
 - i corrispettivi derivanti dalle attività e da prestazioni di servizi verso terzi;
 - i corrispettivi derivanti dalla utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte di terzi della denominazione o del marchio "**Benevento Città Spettacolo**";
 - gli avanzi di gestione;
 - i contributi, le sponsorizzazioni e le somme erogate a qualsiasi titolo da Enti Pubblici e/o Privati, per le attività istituzionali della Fondazione;
 - i servizi e le attività prestate a titolo gratuito e/o per spirito di liberalità, da terzi, Enti Pubblici e o privati;
 - i corrispettivi derivanti dalla utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte di terzi dei siti Internet raggiungibili agli indirizzi: www.comune.benevento.it/cittaspettacolo, www.cittaspettacolo.it, www.cittaspettacolo.com.



Art.3 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
- Il Presidente;
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Partners e sostenitori;
 - Il Direttore Amministrativo;
 - Il Collegio dei Revisori.

Art.4 Il Presidente

1. Il Presidente è il Sindaco del Comune di Benevento, ovvero un suo delegato, ed ha le seguenti attribuzioni :
 - a. ha la legale rappresentanza della Fondazione;
 - b. convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno;
 - c. firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
 - d. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - e. sovrintende al buon andamento delle attività della Fondazione;
 - f. cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
 - g. provvede alla sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri fissati nell'atto costitutivo della Fondazione, già approvati dal Consiglio Comunale;
 - h. nomina e revoca il Direttore Amministrativo;
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

Art.5 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri :
 - a. dal Presidente;
 - b. da due membri nominati dal Sindaco del Comune di Benevento, uno su indicazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania ed uno su indicazione del Ministro per i Beni culturali;
 - c. da due esperti nominati dal Sindaco del Comune di Benevento, secondo i criteri fissati nell'atto costitutivo della Fondazione, già approvati dal Consiglio Comunale;
eventualmente
 - d. da un membro nominato dal Sindaco del Comune di Benevento, ai sensi del successivo art.12, su indicazione ed in rappresentanza del soggetto che entra a far parte della Fondazione;
 - e. da un membro nominato dal Sindaco del Comune di Benevento, ai sensi del successivo art.12, in rappresentanza del Comune, secondo i criteri fissati nell'atto costitutivo della Fondazione;
2. Nel caso in cui la Regione Campania e/o il Ministero per i beni Culturali non provvedano, nel termine di 20 giorni dalla richiesta, alla indicazione degli esperti di cui al precedente comma, il Sindaco del Comune di Benevento provvederà a nominare in loro sostituzione i membri mancanti, scelti secondo i criteri fissati nell'atto costitutivo della Fondazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di notoria onorabilità e nei loro confronti non devono sussistere le cause di esclusione dalla nomina previste nell'atto costitutivo. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che i propri componenti siano in possesso dei prescritti requisiti e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati sia al Sindaco del Comune di Benevento invitandolo ad effettuare una nuova nomina.
4. L'ufficio di Presidente del Consiglio di Amministrazione è gratuito. Ai rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione spetta per ogni partecipazione ai lavori del Consiglio un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza sarà fissato annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo e non potrà eccedere per misura quello fissato dal Consiglio Comunale di Benevento quale gettone di presenza per la funzione di Consigliere Comunale. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico, nei limiti fissati dai regolamenti della Fondazione. I compensi dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione a titolo di gettoni di presenza e rimborso delle spese, non potranno superare su base mensile l'ammontare della indennità forfetaria fissata per la funzione di Consigliere Comunale.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.
6. Oltre che per il naturale decorso del mandato, i consiglieri cessano dalla carica nelle seguenti ipotesi:



- a. se nel corso del mandato vengono sostituiti dal Sindaco secondo i criteri fissati nell'atto costitutivo della Fondazione, già approvati dal Consiglio Comunale;
 - b. se nel corso del mandato incorrano nella perdita dei requisiti richiesti per la nomina;
 - c. se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;
 - d. se si rendano responsabili di azioni, atteggiamenti, atti che pregiudicano il buon nome della Fondazione e/o delle manifestazioni condotte.
7. La cessazione dalle funzioni di Consigliere è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.
 8. In tutti i casi, i Consiglieri d'Amministrazione cessano dalla carica quando il Consiglio che li ha nominati cessa, per un qualsiasi motivo, dalle sue funzioni. I consiglieri conservano le rispettive funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 9. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
 10. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo consigliere decade con i consiglieri in carica.
 11. Il Consiglio di Amministrazione :
 - a. fissa gli indirizzi attuativi della gestione economica e finanziaria della Fondazione;
 - b. adotta i bilanci della Fondazione e li inoltra al Comune di Benevento per i provvedimenti di competenza;
 - c. formula le modifiche da apportare allo Statuto da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale per la eventuale approvazione;
 - d. approva, nell'osservanza dello Statuto e della normativa di settore, i regolamenti per il funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti per l'uso delle strutture tenute in gestione; per le spese di gestione; per l'assunzione di personale;
 - e. nomina il vice Presidente;
 - f. nomina il Segretario del Consiglio scegliendolo fra i collaboratori della Fondazione con esperienza amministrativa;
 - g. individua i consulenti, i dipendenti della Fondazione scegliendoli secondo i criteri fissati nell'atto costitutivo, nel presente Statuto, nei regolamenti della Fondazione e, comunque, nel rispetto della normativa vigente;
 - h. revoca i consulenti, i dipendenti della Fondazione, colpevoli di accertate gravi carenze nell'espletamento delle funzioni loro affidate;
 - i. approva i programmi di attività artistica in relazione alle disponibilità di bilancio;
 - j. autorizza l'accettazione di contributi, di donazioni e di eredità e prende atto dell'attribuzione di legati;
 - k. nomina e revoca, per gravi e comprovate ragioni, i componenti del Collegio dei revisori e fissa la misura del compenso.
 12. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza. Tutte le deliberazioni del Consiglio devono essere motivate e vanno adottate con la forma scritta. Le deliberazioni che comportano spese devono riportare l'espressa dichiarazione che la spesa è compatibile con le previsioni di bilancio.
 13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 14. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e, comunque, quando il Presidente lo giudichi necessario in ragione delle decisioni da assumere.
 15. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, con telefax, posta elettronica, ecc. spedito agli interessati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione può essere fatta ventiquattro ore prima della data della riunione. La convocazione va inviata anche al Collegio dei Revisori.
 16. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni devono essere



sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti dal Segretario del Consiglio e trascritti, in ordine cronologico, su un unico libro e conservati agli atti della Fondazione.

17. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, con funzioni consultive, il Direttore Amministrativo. Il Presidente può convocare alle riunioni del Consiglio i consulenti tecnici di cui ritenga necessaria la presenza (Direttore Artistico, Direttore Organizzativo, Direttore Tecnico, ecc.). Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori.

Art.6 Partners e Sostenitori

1. Possono partecipare alla Fondazione anche altri soggetti pubblici e/o privati che possono assumere la qualifica di partners e/o sostenitori.
2. Sono considerati Partners i soggetti pubblici e privati che intervengono, per almeno tre esercizi finanziari consecutivi, con contributi economici pari ad almeno il 30% delle spese sostenute e documentate nell'ultimo bilancio approvato. L'importo del contributo economico per un triennio non può essere inferiore, comunque, ad € 100.000,00.
3. Per l'acquisizione dello status di Partner occorre che l'aspirante rivolga istanza scritta alla Fondazione, accompagnata da un atto in cui venga formalmente assunto impegno a versare per almeno un triennio un importo annuo pari al 30% delle spese sostenute e documentate nell'ultimo bilancio preventivo della Fondazione, e comunque, non inferiore ad € 100.000,00.
4. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che può chiedere qualunque documento integrativo per una compiuta istruttoria della domanda, ivi inclusa l'esibizione di certificazioni antimafia e/o di altri atti ritenuti necessari a valutare la struttura giuridica ed imprenditoriale dell'aspirante Partner, la sua moralità ed il suo buon nome.
5. In caso di accettazione dell'istanza, il Partner indica un proprio rappresentante da nominare in seno al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Sindaco del Comune di Benevento provvederà con proprio atto a nominare due nuovi Consiglieri di Amministrazione, il primo in rappresentanza del nuovo Partner e il secondo in rappresentanza del Comune di Benevento.
7. I predetti due nuovi componenti si affiancheranno ai membri di diritto del Consiglio di Amministrazione già in carica, con pari poteri e dignità.
8. Ciascuno dei Partners può avere nel Consiglio di Amministrazione al massimo un solo rappresentante.
9. Sono considerati Sostenitori i soggetti pubblici e privati che intervengono, per almeno tre esercizi finanziari consecutivi, con contributi economici a sostegno delle attività della Fondazione, di importo pari ad almeno € 5.000,00.
10. Per l'acquisizione dello status di Sostenitore occorre che sia rivolta istanza scritta alla Fondazione accompagnata dallo esplicito impegno a versare per almeno un triennio l'importo annuo di € 5.000,00 a favore della Fondazione.
11. La Fondazione tiene un registro dei Partners e dei Sostenitori della Fondazione con ogni notizia ad essi relativa.
12. Nel regolamento per il funzionamento della Fondazione saranno previste forme di partecipazione alla programmazione culturale a favore dei Partner e Sostenitori.
13. Lo status di Partner o di Sostenitore si perde in modo automatico:
 - a. con il decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni;
 - b. nel caso in cui, decorsi trenta giorni da quello indicato per ciascun anno, non sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della Fondazione.
14. Lo status di Partner può essere altresì revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione per gravi e comprovate ragioni.
15. La cessazione dello status di Partner comporta l'automatica decadenza dalla carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco ai sensi del comma 6 del presente articolo.

Art.7 Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è il Dirigente del Settore Cultura del Comune di Benevento, ovvero un suo incaricato scelto tra funzionari appartenenti almeno alla categoria D e

sulla base della più ampia e documentata esperienza nelle materie di competenza della Fondazione.

2. Il Direttore Amministrativo in osservanza dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione e con le modalità stabilite nell'atto costitutivo, nello statuto e nei regolamenti provvede :
 - a. alla concreta attuazione degli obiettivi e dei programmi;
 - b. alla direzione degli uffici e dei servizi;
 - c. alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali;
 - d. alla predisposizione dei bilanci della Fondazione.
3. Tutte gli atti devono essere motivati e vanno adottati dal Direttore Amministrativo in forma scritta. Gli atti che comportano spese devono riportare l'espressa verifica di compatibilità con le previsioni di bilancio. Tutte gli atti vanno conservati in originale a cura della Fondazione e poste a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Amministrativo non può assumere atti nei quali abbia interessi personali in conflitto con quelli della Fondazione. In tal caso gli atti vengono adottati in via sussidiaria dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore Amministrativo può essere revocato quando si renda colpevole di gravi carenze nell'espletamento delle funzioni affidate, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con provvedimento del Presidente della Fondazione.

Art.8 Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente.
2. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e deve riferirne, almeno ogni trimestre, all'Autorità competente.
3. I Revisori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere prescelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Presidente del Collegio viene nominato dai Revisori nella prima riunione del Collegio.
4. I Revisori restano in carica per tre anni e possono essere revocati per gravi e comprovate ragioni con atto del Consiglio di Amministrazione. In caso di vacanza nelle funzioni e nelle more di nuova nomina, il revisore mancante viene sostituito dal supplente. Il nuovo revisore decade insieme a quelli in carica.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta il compenso minimo fissato nei tariffari vigenti. Ai membri del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico, nei limiti fissati dai regolamenti della Fondazione.
6. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile.

Art.9 Principi di bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci vengono predisposti secondo le norme di legge ed osservando i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione, dall'atto costitutivo, dai regolamenti della fondazione. I bilanci devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio, con l'elenco analitico delle Entrate e delle Uscite.
3. Le eventuali eccedenze di gestione sono destinate alla attività della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La bozza del bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione almeno 60 gg prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio del Comune di Benevento. Successivamente all'approvazione del Bilancio della Fondazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il bilancio stesso viene sottoposto al vaglio della Giunta Comunale che formula le proprie osservazioni ed eventuali richieste di riesame al Consiglio di Amministrazione. Le risultanze del Bilancio della Fondazione vanno inserite nel Bilancio di previsione del Comune. Al bilancio deve essere allegato l'elenco sistematico delle entrate e delle uscite comunque verificatesi nell'esercizio finanziario precedente.

5. Il Comune di Benevento, annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo fissa l'importo da corrispondere per l'esercizio finanziario in corso, quale corrispettivo per le attività affidate in base al relativo contratto di servizio, desunto dal bilancio approvato dalla Fondazione stessa. In occasione delle eventuali revisioni (in aumento o diminuzione) dei servizi culturali affidate alla Fondazione, verranno concordate di volta in volta anche le variazioni da apportare al corrispettivo di cui al presente articolo.
6. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, nei modi e termini di legge, alla compilazione del Bilancio e dei suoi allegati.
7. La documentazione relativa al bilancio viene depositata presso la sede della Fondazione.

Art.10 Il Personale della Fondazione

1. La Fondazione si dota del personale strettamente necessario alle esigenze dei servizi da rendere, in base alle esigenze anche stagionali dei propri servizi ed in stretta proporzione ai programmi previsti nei rispettivi esercizi finanziari.
2. Il personale viene individuato dal Consiglio di Amministrazione e viene scelto secondo i criteri fissati nell'atto costitutivo, nel presente statuto, nei regolamenti della Fondazione.
3. Nell'atto di nomina verranno determinati la tipologia, la durata, le modalità di esplicitazione del rapporto di lavoro nonché il regolamento dei reciproci rapporti, nel rispetto della normativa vigente;
4. Resta riservato alla Fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale di tutte le prestazioni rese nell'ambito del rapporto di lavoro.
5. Compatibilmente con i vincoli di bilancio, la Fondazione assume ogni iniziativa utile per una adeguata elevazione tecnica, specializzazione e della valorizzazione professionale del proprio personale.

Art. 11 Cessazione della Fondazione

1. Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, tutti i beni della Fondazione saranno trasferiti al Comune di Benevento.
2. Al personale dipendente dalla Fondazione si applicherà l'art.2112 del vigente Codice Civile.
3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12 Entrata in vigore – Regime transitorio

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di cui all'art.1 del D.P.R. 10 Febbraio 2000, n.361.
2. Le disposizioni in tema di esercizi finanziari e di bilanci, si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della costituzione della Fondazione.
3. Per il regolare svolgimento dell'attività della Fondazione nelle more di applicazione delle norme in materia di bilanci, si provvederà con delibera di Consiglio di Amministrazione che riapprova e fa propri i programmi già avviati dall'Amministrazione Comunale. Per i citati programmi di attività verrà indicata la fonte di finanziamento.
4. Fino a quando non saranno adottati i regolamenti previsti nel presente statuto le relative materie saranno regolate in via provvisoria da disposizioni del Presidente della Fondazione e sulla base dei principi stabiliti nell'atto costitutivo.

